

SENATO DELLA REPUBBLICA

_____ XVI LEGISLATURA _____

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

EMENDAMENTI

Disegno di legge

n. 3382

12 luglio 2012

Art. 1.

1.1

Mascitelli, Lannutti

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «L'operazione di cui al presente comma deve essere condotta confermando l'interesse pubblico per le funzioni svolte dalle predette società nei processi di internazionalizzazione produttiva e commerciale e nel sostegno finanziario alle imprese».

1.2

Mascitelli, Lannutti

Al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

1.3

Legnini, Agostini, Carloni, Giaretta, Lumia, Morando, Mercatali, Pegorer, D'Ubaldo, Fontana, Musi, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Al comma 3, sostituire la parola: «emanato» con le seguenti: «da emanarsi, entro 60 giorni dalla data di esercizio dell'opzione di cui al comma 1,».

1.4

Legnini, Agostini, Carloni, Giaretta, Lumia, Morando, Mercatali, Pegorer, D'Ubaldo, Fontana, Musi, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In caso di esercizio dell'opzione da parte di CDP Spa, il termine massimo per l'acquisto delle partecipazioni azionarie di cui al comma 1 e il pagamento del saldo del valore di trasferimento è fissato entro 120 giorni dalla data di esercizio del diritto di opzione.».

1.5

Legnini, Agostini, Carloni, Giaretta, Lumia, Morando, Mercatali, Pegorer, D'Ubaldo, Fontana, Musi, Lezzi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

''3-*quater*. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.183''.

4-*ter*. All'articolo 13-*bis*, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole: ''le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), secondo periodo'' aggiungere le seguenti: ''e comma 3-*quater*''».

1.6

Bonfrisco

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

''3-*quater*. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183''.

4-*ter*. All'articolo 13-*bis*, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole: ''le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), secondo periodo'' sono aggiunte le seguenti: ''e comma 3-*quater*''».

1.7

Costa

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

''3-*quater*. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183''.

4-*ter*. All'articolo 13-*bis*, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole: ''le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), secondo periodo'' sono aggiunte le seguenti: ''e comma 3-*quater*''».

1.8

Legnini, Agostini, Carloni, Giaretta, Lumia, Morando, Mercatali, Pegorer, D'Ubaldo, Fontana, Musi, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, primo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "per l'acquisiscine di" sono sostituite dalle seguenti: "relative a lavori,"».

1.9

Bonfrisco

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 35, comma 1, primo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, le parole: "per l'acquisizione di" sono sostituite con le seguenti: "relative a lavori,"».

1.10

Costa

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 35, comma 1, primo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "per l'acquisizione di" sono sostituite con le seguenti: "relative a lavori,"».

1.11

Agostini, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Morando, Mercatali, Pegorer, D'Ubaldo, Fontana, Musi, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Al comma 7, dopo le parole: «della Corte dei Conti» aggiungere le seguenti: «e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.».

1.12

Legnini, Agostini, Carloni, Giaretta, Lumia, Morando, Mercatali, Pegorer, D'Ubaldo, Fontana, Musi, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di rafforzare l'efficacia della vigilanza sull'attività della Cassa depositi e prestiti S.p.A, dopo il comma 9 dell'articolo 5, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è inserito il seguente:

'9-bis. La Commissione di cui al comma precedente vigila in particolare:

- a) sull'efficienza del servizio e dell'attività della Cassa in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;
- b) sulla programmazione dell'attività della Cassa e sui risultati gestionali;
- c) sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'attività di indirizzo politico, economico e amministrativo generale;
- d) sull'andamento e sui risultati delle partecipazioni societarie".

La commissione presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta».

Art. 2.

2.1

Lannutti, Mascitelli

Al comma 1, lettera a), al numero 1), dopo le parole: «è inserita la seguente :''delle'';» aggiungere le seguenti: «e dopo le parole: ''è costituita'' sono inserite le seguenti: ''senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica''».

2.2

Legnini, Agostini, Carloni, Giaretta, Lumia, Morando, Mercatali, Pegorer, D'Ubaldo, Fontana, Musi, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «dopo le parole: ”al fine di valorizzare” aggiungere le seguenti: «e procedere alla vendita».

2.3

Tancredi

Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 4) con il seguente:

«4) il quinto periodo è soppresso».

2.4

Fontana

Al comma 1, lettera d), punto 4) dopo le parole: «secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio» aggiungere le seguenti: «sentite le strutture tecniche dei livelli di governo interessati».

2.5

Lannutti, Mascitelli

Al comma 1, lettera d), punto 4) dopo le parole: «secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio» aggiungere le seguenti: «sentite le strutture tecniche dei livelli di governo interessati».

2.6

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, lettera d), numero 5), sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

2.7

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, lettera d), numero 5) sopprimere le parole da: «compatibilmente» fino alla fine del periodo.

2.8

Tancredi

Al comma 1, lettera d), al punto 5) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei limiti indicati dal presente comma, Ministro dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio, società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e le strutture di rappresentanza dei diversi livelli di governo territoriale interessati concertano e definiscono le modalità ed i criteri di conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater e di determinazione delle quote e delle somme in denaro da assegnare e corrispondere agli enti territoriali anche sulla base dei progetti di valorizzazione e utilizzo approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente».

2.9

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, lettera d), punto 5) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei limiti indicati dal presente comma, Ministro dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio, società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e le strutture di rappresentanza dei diversi livelli di governo territoriale interessati concertano e definiscono le modalità ed i criteri di conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater e di determinazione delle quote e delle somme in denaro da assegnare e corrispondere agli enti territoriali anche sulla base dei progetti di valorizzazione e utilizzo approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente».

2.10

Fontana

Al comma 1, lettera d) punto 5) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei limiti indicati dal presente comma, Ministro dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio, società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e le strutture di rappresentanza dei diversi livelli di governo territoriale interessati concertano e definiscono le modalità ed i criteri di conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater e di determinazione delle quote e delle somme in denaro da assegnare e corrispondere agli enti territoriali anche sulla base dei progetti di valorizzazione e utilizzo approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente».

2.11

Galioto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: ”Gli immobili a disposizione dei comuni ricompresi tra quelli di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei Beni culturali e del paesaggio, pur rispettando il vincolo di inalienabilità, possono essere conferiti, ma non trasferiti, ad appositi fondi di cui al comma 2 esclusivamente al fine della valorizzazione degli stessi. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali ed i comuni interessati, emanerà un decreto con il quale verranno individuati i beni di cui al precedente periodo, nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 12, 55 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La liquidità assegnata ai comuni di cui al precedente comma 1, punto *d*) n. 5 dovrà essere destinata alla valorizzazione, alla conservazione ed alla ristrutturazione dei beni conferiti”».

2.12

Mascitelli, Lannutti

Al comma 1, lettera f), numero 3), dopo le parole: «Con apposita convenzione,» sopprimere le seguenti: «a titolo oneroso».

2.13

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, lettera g) capoverso «8-ter» al secondo periodo, sopprimere le parole: «e destinati al pagamento dei debiti dello Stato».

2.14

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, lettera g), capoverso «8-ter», al secondo periodo, sostituire le parole: «debiti dello Stato:» con le seguenti: «dei debiti degli enti locali e territoriali, che hanno conferito immobili nei Fondi comuni di investimento immobiliare e dei debiti dello Stato».

2.15

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, lettera g) capoverso «8-ter», al secondo periodo, dopo le parole: «debiti dello Stato:» aggiungere le seguenti: «ovvero ai debiti degli enti locali e territoriali, che hanno conferito immobili nei Fondi comuni di investimento immobiliare».

2.16

Fontana, Bubbico, Agostini, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Morando, Mercatali, Pegorer, D'Ubaldo, Musi, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Al comma 1, lettera g), capoverso «8-ter» dopo le parole: «è destinata alla riduzione del debito» aggiungere le seguenti: «, all'estinzione anticipata, alla riduzione o alla rinegoziazione dei mutui contratti» e alla fine del periodo aggiungere il seguente: «Per le predette operazioni di estinzione anticipata, riduzione o rinegoziazione dei mutui contratti dalle regioni e dagli enti locali non possono essere applicati oneri, penali o altre spese a qualunque titolo determinate, ancorché definite in clausole contrattuali sottoscritte, da parte dei soggetti erogatori del mutuo».

2.17

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, lettera g), capoverso «8-ter» aggiungere infine le seguenti parole: «, in deroga ai vincoli del patto di stabilità».

2.18

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», al quinto periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

Conseguentemente al medesimo capoverso, al sesto periodo, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

2.19

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», al quinto periodo, sostituire le parole da: «con prioritaria» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, che devono essere destinate esclusivamente a spese di investimento con esclusione di impiego per spese di carattere corrente».

2.20

Tancredi

Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», dopo le parole: «nella misura massima del 25 per cento» inserire le seguenti: «e minima del 15 per cento».

2.21

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», dopo le parole: «nella misura massima del 25 per cento» inserire le seguenti: «e minima del 15 per cento».

2.22

Mascitelli, Lannutti

Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», al sesto periodo, dopo le parole: «, nella misura massima del 25 per cento» inserire le seguenti: «e minima del 15 per cento».

2.23

Fontana

Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», dopo le parole: «, nella misura massima del 25 per cento» inserire le seguenti: «e minima del 15 per cento».

2.24

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», al sesto periodo, aggiungere le seguenti parole: «in deroga ai vincoli del patto di stabilità».

2.25

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Regioni sono autorizzate a costituire propri Fondi comuni di investimento immobiliare, mediante il conferimento di immobili di proprietà, al fine di prestare garanzie alle società finanziarie regionali, che provvedono al finanziamento diretto delle piccole e medie imprese. Per le medesime finalità, al Fondo possono partecipare anche gli enti locali, mediante conferimento dei propri beni immobili».

2.26

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Regioni sono autorizzate a costituire propri Fondi comuni di investimento immobiliare, mediante il conferimento di immobili di proprietà, al fine di prestare garanzie alle società finanziarie regionali, per la concessione di credito finalizzato alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, mediante il meccanismo del Finanziamento tramite terzi delle E. S.Co, che consente di coprire i costi dell'investimento mediante il risparmio energetico conseguito a consuntivo. Al Fondo possono partecipare anche gli enti locali, mediante conferimento dei propri beni immobili».

2.27

Mercatali

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

''*a*) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione''».

2.28

Tancredi

Sopprimere il comma 2.

2.29

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Sopprimere il comma 2.

2.30

Mascitelli, Lannutti

Sopprimere il comma 2.

2.31

Fontana

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

2.32

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter e».

2.33

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e l'articolo 7».

2.34

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) Il terzo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 è abrogato».

2.35

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 2, alla lettera d), sostituire le parole «dal secondo» con le seguenti: «dal terzo».

2.0.1

Stradiotto

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Autorizzazione a cedere alla Cooperativa terreni demaniali di Punta Sabbioni a responsabilità limitata ed al comune di Cavallino Treporti il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni – Cavallino)

1. L'Amministrazione finanziaria, in deroga all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata a vendere a trattativa privata, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata, e agli insediati, i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi esistenti di cui risultino occupanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino Treporti, in località Punta Sabbioni, esteso ettari 80,1363 circa, riportato in catasto ai fogli 36, 53, 56, 57 e 58, sezione di Burano, e delimitato dai seguenti confini: a nord proprietà privata di terzi; ad est proprietà privata di terzi; a sud con area di cui alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, ora prevalentemente ceduta ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti; ad ovest Lungo Mare San Felice e laguna Veneta, come indicati nella planimetria allegata.

2. L'Agenzia del demanio o l'ente competente quantifica con successivo frazionamento e identificazione catastale le fortificazioni militari con relative aree strettamente di servizio non oggetto di cessione ai sensi del presente articolo.

3. I prezzi di vendita dei lotti indicati nel comma 1 sono determinati dall'Agenzia del demanio, filiale di Venezia, e approvati dal direttore della stessa, secondo i seguenti criteri:

a) sulla base del valore agricolo medio determinato ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, per la regione agraria di competenza secondo il tipo di coltura esercitata, con riferimento all'anno precedente quello della stipula del contratto di vendita, per i terreni utilizzati a coltivazione agricola da almeno un biennio antecedente alla data della stipula stessa;

b) sulla base del valore in comune commercio, tenuto conto della destinazione in atto, per i terreni non utilizzati a coltivazione agricola.

4. Nelle aree in cui siano state realizzate opere stabili e durature, il prezzo del suolo coperto da costruzione di non facile sgombero è determinato sulla base del doppio del valore di cui al comma 3, lettere a) e b), in rapporto alla diversa destinazione in atto, per una superficie in ogni caso complessivamente non superiore al triplo di quella effettivamente coperta da fabbricati principali e annessi.

5. la superficie delle strade di accesso e di servizio ai lotti interessati viene ceduta in eguale misura del 50 per cento ai soci occupanti confinanti e valutate ai sensi della legge 4 ottobre 1986, n. 652.

6. La cessione è sottoposta alla condizione del pagamento, da parte degli acquirenti, dei canoni fissati nella misura dello 0,50 per cento del prezzo stabilito per l'alienazione, a titolo di utilizzazione dei singoli lotti dalla data di approvazione dei prezzi di vendita fino a quella di stipula dei relativi contratti di cessione, per ogni semestre compiuto.

7. A richiesta degli interessati, l'Amministrazione finanziaria concede il frazionamento dei lotti e può accordare la rateazione, fino a dieci annualità, del pagamento di non oltre il 75 per cento

dei corrispettivi di cui al comma 3; ciascuna annualità è maggiorata di interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto.

8. Ai soci e agli occupanti che non facciano domanda di acquisto entro due anni dall'approvazione dei prezzi ai sensi del comma 3, è applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori agricoli, a titolo principale, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei soci e degli occupanti e dei loro eredi e congiunti, obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, nonché dei parenti in linea retta, alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria allegata, ad esclusione delle aree da cedere gratuitamente al comune di Cavallino Treporti di cui al comma 15 e di quelle di cui al comma 2, sia interamente ceduto alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata il prezzo di vendita dell'intero compendio, determinato ai sensi del presente articolo, è ridotto del 40 per cento del valore stabilito.

11. La cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni può esercitare l'opzione di cui al comma 10 per l'acquisto dell'intero compendio entro il termine di dodici mesi dalla data di approvazione dei prezzi di vendita da parte del direttore dell'Agenzia del demanio. La cooperativa, all'atto del deposito della domanda irrevocabile dell'esercizio dell'opzione, versa in acconto la somma pari al 25 per cento del prezzo determinato ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 3.

12. Non possono in nessun caso avere effetto traslativo le cessioni effettuate dalla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata a non soci e non occupanti.

13. A coloro che sono imprenditori agricoli, a titolo principale, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203. In ipotesi di vendita diretta del compendio alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata, le imposte di registro, catastali e ipotecarie sono applicate in misura fissa.

14. Il pagamento delle somme di cui al presente articolo ha effetto liberatorio anche di quanto eventualmente dovuto per l'utilizzo del bene in periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a cedere, a titolo gratuito, al comune di Cavallino Treporti le aree, facenti parte del compendio di cui al comma 1, destinate dallo strumento urbanistico vigente alla data di stipula del contratto di cessione a strade, piazze, verde e parco pubblico attrezzato nonché a parcheggi.

16. Le aree di cui al presente articolo cessano la loro destinazione al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dal comma 2.».

Art. 3.

3.1

Pegorer, Agostini, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Morando, Mercatali, D'Ubaldo, Fontana, Musi, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia del territorio, l'Agenzia del demanio e l'Agenzia delle dogane sono incorporate nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1° gennaio 2013 e i relativi organi decadono a decorrere da tale data».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole da: «rispettivamente, dall'Agenzia» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dall'Agenzia delle entrate, che assume la denominazione di Agenzia fiscale»;

al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Con appositi decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono definite le articolazioni dipartimentali dell'Agenzia fiscale e le risorse umane strumentali e finanziarie trasferite all'Agenzia incorporante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge» con le seguenti: «Entro il 31 marzo 2013» e al terzo periodo sostituire le parole: «I comitati di gestione delle agenzie incorporanti sono rinnovati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «Il comitato di gestione dell'Agenzia incorporante è rinnovato entro il 30 gennaio 2013»;

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2013 la dotazione organica dell'Agenzia incorporante è provvisoriamente incrementata» e al secondo periodo: «delle Agenzie incorporanti» con le seguenti: «dell'Agenzia incorporante»;

al comma 6, sostituire le parole: «le Agenzie incorporanti subentrano» con le seguenti: «l'Agenzia incorporante subentra»;

al comma 7, sostituire le parole: «Le Agenzie incorporanti esercitano» con le seguenti: «L'Agenzia incorporante esercita»; *sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia fiscale istituisce quattro posti di vicedirettore per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili agli enti incorporati» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento agli enti incorporati si intendono riferite all'Agenzia fiscale»;*

al comma 8, sostituire le parole: «alle Agenzie incorporanti» con le seguenti: «all'Agenzia fiscale»;

dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I risparmi di spesa derivanti dall'accorpamento degli enti incorporati nell'Agenzia fiscale e dalla riorganizzazione del personale e delle sedi, sono destinati alla riqualificazione del personale incorporato dall'Agenzia fiscale, alla razionalizzazione dei processi ed unificazione, laddove possibile, delle banche dati, con priorità per quelle del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, e al rafforzamento delle azioni di controllo dell'evasione fiscale e del territorio

finalizzate a verificare l'effettiva consistenza degli immobili e la loro aderenza alle risultanze delle banche dati».

3.2

Pichetto Fratin, Tancredi, Mazzaracchio

Al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2013»;

conseguentemente:

al comma 3, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2013»;

al comma 4, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2013»;

al comma 5, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2013»;

al comma 10, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2013».

3.3

Lezzi, Agostini, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Morando, Mercatali, Pegorer, D'Ubaldo, Fontana, Musi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «a decorrere dal 1° dicembre 2012».

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone entro il 30 novembre 2012 un rapporto di indirizzo recante le linee generali del Piano industriale che gli enti di cui al comma 1 dovranno attuare a seguito dell'incorporamento;

al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Con appositi decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono trasferite le risorse umane strumentali e finanziarie degli enti incorporati.»;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge» con le seguenti: «Entro il 31 marzo 2013»;

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «A decorrere dal 1° dicembre 2013».

3.4

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "incrementata del 5 per cento" sono sostituite con le seguenti: "incrementata dell'1 per cento"».

3.5

Mascitelli, Lannutti

Al comma 3, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare» e dopo le parole: «da adottare» aggiungere le seguenti: «ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

3.6

Musi

Al comma 5, nel primo periodo sostituire le parole: «di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli» con le seguenti: «dalle dotazioni organiche degli»; nel secondo periodo sostituire la parola: «Detto» con la seguente: «Il».

3.7

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 7, sopprimere le parole da: «Nell'ambito» fino a: «Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

3.8

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle entrate non fa venir meno l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni catastali, loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai commi 194 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni».

3.9

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L’Agenzia delle entrate subentra nelle convenzioni e negli accordi con le associazioni locali di categoria stipulate dall’Agenzia del territorio per la fornitura di servizi».

3.10

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati, sono riassegnate nella misura del 30 per cento al Fondo Ammortamento per i titoli di Stato, nella misura del 70 per cento, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti».

3.11

Mascitelli, Lannutti

Al comma 8, in fine, sostituire la parola: «incorporati» con la seguente: «incorporanti».

3.12

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 9, sopprimere le parole: «ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

3.13

Vitali

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Lega ippica italiana, associazione senza fini di lucro sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla Lega sono iscritti gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

9-ter. le risorse che alimentano il fondo annuale di dotazione della Lega Ippica Italiana, di seguito lega, per lo sviluppo e la promozione del settore ippico a decorrere dal primo gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017 sono:

a) la quota annuale di iscrizione degli associati;

b) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della Lega; la quota è versata mensilmente alla stessa Lega dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito ADM, entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'ADM risponde dei versamenti alla Lega nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari; l'ADM entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza della Lega;

c) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi relativi alle immagini ippiche;

d) un contributo a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente pari al quattro per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento, nel limite massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2012, 140 milioni di euro per l'anno 2013, 130 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017;

e) il contributo è versato alla Lega in dodici rate mensili di eguale importo entro il giorno 15 di ogni mese;

f) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuate nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato alla Lega entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal primo gennaio 2013 gli ippodromi possono commercializzare alloro interno tutti i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma restando la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'ADM entro il 31 ottobre 2012 definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero di apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato alla Lega al miglioramento ed alla gestione degli impianti ippici e al sostegno del miglioramento delle razze indigene;

g) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato alla Lega entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'ADM entro il 31 ottobre 2012 definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche».

3.14

Vitali

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Lega ippica italiana, associazione senza fini di lucro sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla Lega sono iscritti gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali».

3.15

Legnini, Andria

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di libero esercizio delle attività nel settore dell'ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) consentire, fermi restando il rispetto delle vigenti disposizioni tecniche e regolamentari e i poteri di vigilanza e controllo di esclusiva competenza delle amministrazioni incorporanti di cui al comma 9, alle Società di Corse gerenti impianti ippici, attualmente autorizzate ad operare per, conto delle amministrazioni incorporanti, di programmare, organizzare e gestire corse dei cavalli all'interno dei propri impianti avvalendosi di risorse proprie, ai fini della predisposizione del montepremi, valide anche ai fini della qualifica e la progressione in carriera dei cavalli che vi prendono parte;

b) assicurare, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e salva l'imposta unica e l'aggio eventualmente spettante ai raccoglitori, la sostenibilità finanziaria delle corse dei cavalli programmate, organizzate e gestite dalle Società di corse con risorse proprie e/o mediante la corresponsione di parte del prelievo delle scommesse raccolte attraverso la rete nazionale esterna;

c) assicurare, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e salva l'imposta unica e l'aggio eventualmente spettante ai raccoglitori, la sostenibilità finanziaria delle società di corse, mediante la corresponsione della quota attuale della raccolta delle scommesse interne degli ippodromi;

d) riconoscere alle Società di Corse di cui alle lettere precedenti la titolarità delle immagini e dei filmati delle corse organizzate e gestite in proprio nonché il diritto a diffonderle all'esterno anche attraverso le strutture di diffusione televisiva e telematica utilizzate delle amministrazioni incorporanti di cui al comma 9;

9-ter. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 9-bis e considerato il grave stato di crisi in cui attualmente versa il settore ippico, tale da non consentire il proprio auto sostentamento, le amministrazioni incorporanti di cui al comma 9 possono autorizzare, in via sperimentale e di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, le Società di Corse a programmare, organizzare e gestire all'interno dei propri impianti le corse dei cavalli nonché a partecipare alla raccolta delle scommesse secondo i principi e le modalità di cui al comma 9-bis'».

3.16

Vicari

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire l'interesse pubblico relativo alla terzietà dei controlli sul corretto svolgimento degli eventi sportivi e di tutelare il benessere degli animali, alla società Unirelab, integralmente posseduta da ASSI, si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. È esclusa invece l'applicazione dei commi 7 ed 8 del medesimo articolo 4, nonché del comma 17 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n.95 del 2012. Nell'attuazione delle disposizioni del comma 9, la proprietà della società Unirelab è attribuita al Ministero delle politiche agricole ed alimentari. Al Ministero sono altresì attribuiti i compiti di indirizzo e di controllo di Unirelab. Il Ministero garantisce ad essa le necessarie strutture e dotazioni. I beni immobili e le strutture affidati da ASSI a Unirelab, permangono nella disponibilità di quest'ultimo».

3.17

Vicari

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire l'interesse pubblico relativo alla terzietà dei controlli sul corretto svolgimento degli eventi sportivi e di tutelare il benessere degli animali, alla società Unirelab, integralmente posseduta da ASSI, si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. È esclusa invece l'applicazione dei commi 7 ed 8 del medesimo articolo 4, nonché del comma 17 dell'articolo 3 del citato decreto legge n. 95 del 2012. Nell'attuazione delle disposizioni del comma 9, la proprietà della società Unirelab è attribuita al Ministero delle politiche agricole ed alimentari. Al Ministero sono altresì attribuiti i compiti di indirizzo e di controllo di Unirelab. Il Ministero garantisce ad essa le necessarie strutture e dotazioni».

3.18

Galioto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

3.19

Castiglione, Palmizio

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, Unirelab srl continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle economie e finanze saranno stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

3.20

Augello

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, Unirelab srl continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle economie e finanze saranno stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

3.21

Vicari

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, Unirelab srl continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle economie e finanze, sono stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

3.22

Tomassini, Pichetto Fratin

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Il comma 15, dell'articolo 8, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200, è soppresso.

9-ter. Il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della Banca Dati Informatizzata di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le procedure tecnico – operative ai fini della cooperazione applicativa trala Banca Dati di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 ed i sistemi informativi dell'Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l'anagrafe degli equidi. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.23

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 10, lettera d), sopprimere il numero 4).

3.24

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire risparmi non inferiori a 5 milioni di euro. A decorrere dall'anno finanziario 2013, l'Agenzia incorporante adotta il metodo "zero base budgeting" nella predisposizione dei bilanci di previsione di spesa, al fine di mantenere ovvero incrementare i risparmi di spesa derivanti dalla incorporazione di cui al presente articolo».

3.25

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo sono destinati al censimento e all'accatastamento degli immobili non dichiarati al catasto, dando priorità ai territori dove è maggiore la percentuale di immobili che sfuggono a registrazione».

3.0.1

Fleres, Poli Bortone

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Unificazione delle Agenzie fiscali)

1. L'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio, istituite dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 300 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono unificate nell'Agenzia del territorio e del demanio. All'Agenzia del territorio e del demanio sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia.

2. A decorrere dall'anno 2013, l'Agenzia delle dogane è soppressa ed unificata all'Agenzia delle entrate alla quale sono trasferite tutte le funzioni, le risorse strumentali e il relativo personale. All'Agenzia delle entrate sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze dell'Agenzia delle dogane che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia.

3. Il personale delle Agenzie soppresse conserva i trattamenti economici in godimento. Le eventuali differenze sono attribuite con il riconoscimento di un apposito assegno *ad personam*».

3.0.2

Fleres, Poli Bortone

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro con quelli dell'INPS e dell'INAIL)

1. Nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato, le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali confluiscono negli uffici dello «Sportello del lavoratore», istituito presso INPS.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento».

3.0.3

Fleres, Poli Bortone

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Unificazione delle scuole di formazione pubbliche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono soppressi gli istituti di formazione di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (SSAI) e all'articolo 104 del decreto legislativo di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (SSPAL), nonché la Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF).

2. Il personale e le risorse strumentali degli istituti di formazione indicati dal comma 1 transitano alla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione che subentra nelle funzioni e nei compiti dei soppressi istituti».

3.0.4

Fleres, Poli Bortone

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Soppressione istituti di ricerca)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutti gli istituti di ricerca, interamente finanziati con risorse pubbliche, esclusi quelli in materia sanitaria e ambientale, sono soppressi. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero o alla Regione che finanzia l'istituto. Le funzioni svolte dagli istituti di ricerca sono trasferite, rispettivamente, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione o mediante un decreto regionale; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero o della regione sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.0.5

Fleres, Poli Bortone

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Soppressione Autorità portuali)

1. Le Autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994 a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppresse. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con le Regioni interessate si provvede a bandire l'affidamento in concessione della gestione dei porti su cui insistono le Autorità portuali, prevedendo che la concessionaria assorba il personale in servizio presso le Autorità portuali al momento della loro soppressione».

3.0.6

Fleres, Poli Bortone

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Soppressione enti parchi regionali)

1. Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sopprimono gli enti parchi regionali e, contestualmente, ne assorbono le funzioni. Il personale degli enti parchi regionali è assorbito dalle Regioni che subentrano nella eventuale riscossione dei tributi previsti e procedono alla liquidazione del relativo patrimonio immobiliare».

3.0.7

Fleres, Poli Bortone

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Soppressione degli enti e delle strutture di enti
di programmazione o di progettazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutti gli enti e le strutture di enti aventi ad oggetto una attività di programmazione o di progettazione sono soppressi. Il personale dei suddetti enti e le relative risorse finanziarie e strumentali sono assorbite e ripartite, a seguito di intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni, tra lo Stato e le Regioni interessate».

3.0.8

Fleres, Poli Bortone

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Soppressione Autorità d'ambito)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.0.9

Fleres, Poli Bortone

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Soppressione di enti, agenzie e organismi di area vasta)

1. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di governo di area vasta. Tali funzioni, disciplinate e attribuite con legge regionale, sono assunte e gestite dalle Regioni. Il personale degli enti, delle agenzie e degli organismi soppressi è assorbito dalle Regioni che subentrano nella eventuale riscossione dei tributi previsti e procedono alla liquidazione del relativo patrimonio immobiliare.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito della propria autonomia, a sopprimere tutti gli enti strumentali, gli organismi e le società titolari dell'esercizio delle loro funzioni di governo ed amministrazione attiva. Il relativo personale e tutte le risorse, nonché tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in capo a tali enti, sono trasferite alle regioni di appartenenza degli enti.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali, ivi incluso lo Stato, non possono istituire enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta».

Art. 4.

4.1

Musi, D'Ubaldo, Fontana, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «entro il 31 ottobre 2012» aggiungere le seguenti: «per il Ministero dell'economia e delle finanze ed entro il 31 marzo 2013 per le Agenzie fiscali».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «entro il 31 ottobre 2012» aggiungere le seguenti: «per il Ministero dell'economia e delle finanze ed entro il 30 marzo 2013 per le Agenzie fiscali».

4.2

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e delle relative dotazioni organiche» con le seguenti: «e del relativo personale in servizio».

4.3

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Fosson

Al comma 1, lettera a), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «dei monopoli» con le seguenti: «per l’Agenzia del territorio»

b) sopprimere l’ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «e, per le agenzie, dell’articolo 3 del presente decreto».

Conseguentemente, al comma 2, al primo periodo sostituire le parole da: «che non abbiano adempiuto» fino a: «31 ottobre 2012» con le seguenti: «che non abbiano provveduto a individuare secondo i rispettivi ordinamenti, entro il 31 ottobre 2012, le misure di revisione degli assetti organizzativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1,».

4.4

Legnini, Agostini, Carloni, Giaretta, Lumia, Morando, Mercatali, Pegorer, D'Ubaldo, Fontana, Musi, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «ad 1 su 15 per l' Agenzia delle dogane e del monopoli» aggiungere le seguenti: «e per l' Agenzia del demanio».

4.5

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole da: «Per assicurare la funzionalità» fino alle parole: «del decreto legislativo n. 165 del 2001».

4.6

D'Ubaldo, Agostini, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Morando, Mercatali, Pegorer, Fontana, Musi, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) alla ristrutturazione dei dipartimenti al fine di evitare duplicazioni di funzioni, anche con le Agenzie fiscali».

4.7

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «una ulteriore riduzione», inserire le seguenti: «del personale in servizio».

4.8

Musi

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «non inferiore» con le seguenti: «non superiore».

Al comma 9, secondo capoverso, sostituire le parole: «di cui due dipendenti dell'amministrazione economico finanziaria e il terzo» con le seguenti: «di cui uno».

4.9

Carloni, Agostini, Giaretta, Legnini, Lumia, Morando, Mercatali, Pegorer, D'Ubaldo, Fontana, Musi, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

4.10

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Sopprimere il comma 3.

4.11

Vizzini

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «livello» inserire le seguenti: «dirigenziale e»;

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici, gli attuali titolari e le rispettive competenze della Direzione della giustizia tributaria e della Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità sono trasferite al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. A seguito dell'emanazione dei provvedimenti di organizzazione previsti nel comma 5 del presente articolo, la Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di "Direzione comunicazione istituzionale" e svolge i propri compiti con riferimento a tutte le attività di comunicazione istituzionale del Ministero».

4.12

Vizzini

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «livello» inserire le seguenti: «dirigenziale e»;

b) sostituire il secondo periodo del comma 6 con il seguente: «La Direzione della Giustizia Tributaria esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario».

4.13

Tancredi

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «livello» inserire le seguenti: «dirigenziale e».

4.14

Fontana, Agostini, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Morando, Mercatali, Pegorer, D'Ubaldo, Musi, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

4.15

Mercatali, Agostini, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Morando, Pegorer, D'Ubaldo, Fontana, Musi, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali si applica in via prioritaria agli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2011.».

4.16

Musi, Agostini, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Morando, Mercatali, Pegorer, D'Ubaldo, Fontana, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Al comma 4, sostituire le parole: «dall'esterno» con le seguenti: «tramite espletamento di concorso pubblico.».

4.17

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Fosson

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «sede in province con meno di 3 00.000 abitanti ovvero aventi»;

b) alla lettera c) numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero siano situati in porti e aeroporti interessati da flussi di traffico di rilevanza internazionale;».

4.18

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

All'articolo 4, comma 5, lettera a):

a) sostituire le parole: «con meno di 300.000 abitanti» con le seguenti: «con meno di 350.000 abitanti»;

b) sopprimere le parole: «ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;».

4.19

Fosson, Pinzger, Thaler Ausserhofer

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È comunque garantito il mantenimento degli uffici ubicati nel territorio della regione Valle d'Aosta;».

4.20

Izzo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Allo scopo di assecondare il processo di riduzione degli organici e del personale con qualifica dirigenziale in attività di servizio, in attuazione dei programmi di razionalizzazione organizzativa delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione economico-finanziaria di cui al presente decreto, anche al fine di agevolare la riduzione del numero delle posizioni dirigenziali esistenti, al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Agenzie fiscali, incluse le incorporate Agenzia del Territorio e Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è data facoltà di risolvere il proprio rapporto di lavoro, con accesso al trattamento pensionistico anticipato a decorrere dal gennaio 2013, in deroga ai vigenti requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, con attribuzione di un aumento figurativo dell'anzianità contributiva utile, agli effetti del diritto e della misura del trattamento di pensione, di cinque anni o inferiore, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima di 40 anni. L'aumento figurativo di cui al periodo precedente non è utile agli effetti del trattamento di fine servizio, comunque denominato. Per l'esercizio della facoltà di cui al presente comma, il personale dirigente interessato dovrà essere in possesso alla data del 31 dicembre 2012:

a) di un 'anzianità contributiva complessivamente utile a pensione non inferiore a 32 anni, con inclusione di ogni periodo contributivo utile diverso dal servizio effettivamente prestato;

b) di un 'anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale non inferiore a 12 anni, ancorché maturata in amministrazioni diverse.

Per l'esercizio della facoltà di cui al presente comma, consentita esclusivamente con effetto dal gennaio 2013, i dirigenti interessati dovranno produrre apposita domanda alla propria amministrazione di appartenenza, inderogabilmente entro il 30 settembre 2012. La presentazione della domanda, che è irrevocabile, ha effetto sostitutivo del tempestivo preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro su base volontaria, in deroga ad ogni diversa disposizione normativa o clausola negoziale, anche in ordine ai relativi termini».

4.21

Tancredi

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione della Giustizia tributaria e la Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità sono trasferite, con i relativi uffici, gli attuali titolari e le rispettive competenze al Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi. All'esito di emanazione dei provvedimenti di organizzazione di cui al comma 5 del presente articolo, la Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di "Direzione comunicazione istituzionale" e svolge i propri compiti con riferimento a tutte le attività di comunicazione istituzionale del Ministero».

4.0.1

Fleres, Poli Bortone

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis
(Riduzione dei Ministeri)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è trasferito, unitamente alle risorse finanziarie corrispondenti, al Ministero dello Sviluppo economico.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le voci 7, 8, 13 e 14 del comma 1 dell'articolo 2 sono soppresse ed è inserita la voce: "Ministero del lavoro e della salute".

3. Al Ministero del lavoro e della salute sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero della Salute. La denominazione: "Ministero del lavoro e della salute" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero della Salute" e "Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali".

4. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5. Ad un apposito Dipartimento del Consiglio dei Ministri sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Dipartimenti Famiglia e Giovani della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferiti, unitamente alle risorse finanziarie corrispondenti, al Ministero del lavoro e della salute.».

4.0.2

Fleres, Poli Bortone

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Unificazione, nell'ambito dei Ministeri, degli uffici del personale, del bilancio e degli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici del personale, del bilancio e gli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi, presenti presso tutti i Ministeri, sono unificati in un unico ufficio denominato "Ufficio del personale, del bilancio e degli acquisti di beni e servizi" al quale viene preposto un unico dirigente».

4.0.3

Fleres, Poli Bortone

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione della dotazione di personale degli organi di staff dei vertici politici)

1. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riducono l'organico degli uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente, di una percentuale non inferiore al 40 per cento della dotazione di personale presente alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

4.0.4

Fleres, Poli Bortone

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzioni delle postazioni di lavoro)

1. In considerazione delle fisiologiche assenze del personale, nonché della possibilità di svolgere le prestazioni di lavoro mediante computer portatili e tramite collegamenti a server remoti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riducono il numero complessivo di postazioni di lavoro a un rapporto tra dipendenti e postazioni pari a 0,80».

4.0.5

Fleres, Poli Bortone

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione del numero delle società pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro il 31 dicembre 2012, mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni, nel caso in cui le società già costituite:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2011, il bilancio in perdita negli ultimi tre esercizi;
- b) abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali l'ente sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime».

4.0.6

Fleres, Poli Bortone

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzioni strutture degli enti in materia di certificazione)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, tra l'altro, svolgono anche funzioni di certificazione, provvedono, salvo quanto previsto al comma 2, ad eliminare le proprie strutture o uffici aventi ad oggetto una attività di certificazione.

2. La previsione di cui al comma 1 non trova applicazione nelle seguenti certificazioni:

- a)* anagrafe, stato civile e in materia penale;
- b)* ambientale e di tutela della salute pubblica;
- c)* in materia di diritti reali sui beni immobili.

3. Laddove eliminata la funzione di certificazione viene affidata a professionisti o a organizzazioni private».

4.0.7

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato)

1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'Agenzia del demanio e l'Agenzia del territorio promuovono congiuntamente tutte le iniziative, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Associazione nazionale comuni italiani, per mettere a disposizione dei comuni, a titolo gratuito, strumenti di carattere tecnico e informatico, ed attuano altresì tutte le azioni necessarie, ai fini della predisposizione delle comunicazioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per finalità di razionalizzazione e ottimizzazione degli immobili di proprietà dei predetti enti";

b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "1 nulla osta, da parte dell'Agenzia del demanio, alla stipula di nuovi contratti di locazione, ovvero al rinnovo dei contratti in scadenza, è subordinato all'effettiva comunicazione e trasmissione di tutti i dati previsti dal presente comma e dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

c) dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di mancata effettuazione delle comunicazioni previste dal presente comma, l'Agenzia del demanio procede all'elaborazione del piano di cui all'ottavo periodo sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del territorio";

d) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Alle amministrazioni dello Stato di cui al primo periodo è attribuita una percentuale pari al 25 per cento della quota di risparmi da ciascuna effettivamente realizzati all'esito del piano di razionalizzazione degli spazi elaborato dall'Agenzia del demanio sulla base delle comunicazioni di cui al presente comma, da utilizzare per interventi di manutenzione degli immobili in uso, di ristrutturazione di immobili da utilizzare e di ottimizzazione degli spazi".

2. Dopo il comma 222 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti i seguenti:

"222-bis. Le amministrazioni di cui al comma 222 realizzano la riduzione ed ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio, rapportando gli spazi stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate, avuto riguardo ad un parametro di riferimento complessivo medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il parametro Pag. 139 di cui al primo periodo comprende sia gli spazi complementari (stanze per riunioni, biblioteche, archivi e mense), sia gli spazi relativi alla distribuzione ambientale funzionale (corridoi, scale e servizi). In presenza di specifiche, inderogabili esigenze funzionali o organizzative, ovvero qualora gli immobili utilizzati presentino caratteristiche strutturali, storiche o artistiche peculiari, le amministrazioni possono chiedere all'Agenzia del demanio, fornendo dettagliate motivazioni in merito, di autorizzare deroghe al parametro di cui al primo periodo, in misura comunque non superiore alla percentuale che sarà di volta in volta definita dalla stessa Agenzia del demanio nell'eventuale provvedimento autorizzatorio; l'Agenzia del demanio è tenuta a dare risposta alle amministrazioni entro novanta giorni dalla richiesta.

222-ter. Sulla base del parametro di cui al primo periodo del comma 222-bis l'Agenzia del demanio verifica l'effettiva necessità dell'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni, di immobili in locazione passiva, disponendo, in caso di verifica negativa, la disdetta dei relativi contratti di locazione in essere. L'Agenzia del demanio, d'intesa con l'amministrazione utilizzatrice, procede all'elaborazione di piani di razionalizzazione degli spazi e adegua la distribuzione degli spazi stessi al predetto parametro, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'attuazione degli interventi di riduzione e ottimizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

222-quater. Le disposizioni di cui ai commi 222-bis e 222-ter costituiscono principi a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti».

3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

»8-bis. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la manutenzione degli immobili pubblici, alimentato con quota parte, non superiore al 25 per cento, dei risparmi di spesa derivanti dal processo di razionalizzazione e ottimizzazione degli immobili di proprietà dello Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Agenzia del demanio, sono definite le modalità di alimentazione del Fondo, nonché i criteri e la tempistica per la ripartizione e l'utilizzo delle risorse finanziarie tra i diversi enti. In sede di definizione dei criteri cui al periodo precedente si prevede che le somme derivanti dai risparmi di spesa realizzati in ciascuna regione sono prioritariamente destinate ad Pag. 140 interventi di manutenzione di immobili ubicati nel medesimo territorio regionale.

8-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individuano al proprio interno, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, uno o più soggetti responsabili della gestione e manutenzione degli immobili in uso da parte di ciascuna amministrazione (*facility manager*), i quali curano la predisposizione e la tenuta di una rendicontazione contabile concernente le spese relative ai singoli immobili affidati alla loro responsabilità. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le attribuzioni e le competenze del *facility manager*».

4.0.8

Fleres, Poli Bortone

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega al Governo per il riordino delle competenze delle Forze di polizia)

1. In attuazione del programma per la riorganizzazione della spesa pubblica di cui articolo 01 del decreto legge n. 138 del 2011, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza recare pregiudizio alla qualità dei servizi e alla sicurezza, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti a riordinare le competenze delle forze di polizia per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a)* eliminazione delle duplicazioni di funzioni e compiti tra le varie forze di polizia;
- b)* conseguimento di un ottimale coordinamento delle funzioni, al fine di conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte;
- c)* valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri».

4.0.9

Galioto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica connessa allo svolgimento di consultazioni elettorali locali, l'efficacia della causa di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differita alla data del primo rinnovo della carica pubblica elettiva di natura monocratica successivo all'entrata in vigore della presente legge».

4.0.10

Alberti Casellati

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Restano fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008 n. 3702 e 22 luglio 2011 n. 3954, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 n. 3920, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 1° febbraio 2011 e del DPCM 31.12.2011.

2. Le modifiche introdotte dal presente decreto, come convertito in legge, all'articolo 5 della legge n. 255 del 1992 non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti sopra menzionati. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto al precedente comma 2.

3. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono svolgere le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 5.

5.1

Fleres, Palmizio

Sopprimere gli articoli da 5 a 11.

5.2

Lannutti, Mascitelli

Al comma 1, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè al rispetto dei requisiti di onorabilità degli esponenti dell'Emittente, di cui agli articoli 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni».

5.3

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «strumenti finanziari» con le seguenti: «azioni ordinarie con diritto di voto».

Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire le parole: «Nuovi strumenti finanziari», ovunque ricorrano, con le seguenti: «azioni ordinarie con diritto di voto».

5.4

Lannutti, Mascitelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La sottoscrizione di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è condizionata:

a) all'impegno da parte dell'emittente, da iscrivere in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze e da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, del mantenimento di un volume di crediti da accordare alle piccole e medie imprese ed alle famiglie non inferiore alla media degli ultimi tre anni incrementato del 5 per cento, nonché a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione;

b) al rispetto dei requisiti di onorabilità degli esponenti della banca emittente, di cui agli articoli 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

c) alla sostituzione degli esponenti della banca emittente che abbiano subito sanzioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari di cui agli articoli dal 2621 al 2637 del codice civile;

d) alla deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'emittente di una riduzione di almeno il 10 per cento di tutti gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori esecutivi, i dirigenti apicali e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo, nonché della esclusione tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo delle *stock option*».

Art. 6.

6.1

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Emittente, all'atto dell'emissione dei nuovi strumenti finanziari, deve garantire, nel triennio 2012-2014, un incremento annuale del volume di credito erogato alle imprese ed alle famiglie pari al venticinque per cento rispetto all'anno precedente».

Art. 7.

7.1

Mascitelli, Lannutti

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sono presentati» aggiungere le seguenti: «alle Camere e trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, nonché».

7.2

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Emittente, per tutta la durata del Piano, deve azzerare i bonus ed i premi al management ed ai dirigenti; l'Emittente, inoltre non può stipulare, direttamente o tramite società controllate o collegate, nuovi contratti di sponsorizzazione e deve procedere, prima della sottoscrizione degli strumenti, alla rescissione dei contratti di sponsorizzazione in essere».

7.3

Mascitelli

Al comma 5, dopo le parole: «perdita di esercizio» aggiungere le seguenti: «accertata altresì da un ente dotato di autonomia e indipendenza, diverso dalla Banca d'Italia, e munito delle necessarie qualifiche di terzietà».

Art. 9.

9.0.1

Bonfrisco

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2-*bis* sono aggiunti i seguenti:

''2-*ter*. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai sindaci supplenti.

2-*quater*. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del ClCR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:

1) le modalità applicative della disciplina di cui al presente articolo;

2) l'individuazione delle ipotesi in cui la disciplina del presente articolo non si applica in ragione delle caratteristiche o della natura dell'operazione, ovvero dell'incarico esercitato dal soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dell'organo in cui lo esercita;

3) l'introduzione di un limite massimo di importo del cumulo di affidamenti concedibili per i quali la deliberazione dell'organo di amministrazione può essere delegata ad un organo deliberante collegiale della banca''».

Art. 10.

10.1

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.2

Mascitelli, Lannutti

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria» inserire le seguenti: «del fondo unico per la giustizia».

10.3

Mascitelli, Lannutti

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del fondo ordinario delle università», Inserire le seguenti: «delle risorse per la scuola pubblica».

10.4

Lannutti, Mascitelli

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle risorse destinate alla ricerca», inserire le seguenti: «del fondo per le politiche sociali e del fondo per l'occupazione».

10.5

Mascitelli, Lannutti

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche», inserire le seguenti: «del fondo per i non autosufficienti».

10.6

Lannutti, Mascitelli

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo».

10.7

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.8

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.9

Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

10.10

Mascitelli, Lannutti

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

10.0.1

Vicari

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. È concesso l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privi di occupazione che intendano avviare attività imprenditoriali e professionali.

2. All'onere derivante da quanto previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 11.

11.1

Lannutti, Mascitelli

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare» e dopo le parole: «da adottarsi» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

11.0.1

Palmizio, Peterlini

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Separazione delle attività bancarie)

1. Allo scopo di salvaguardare l'economia reale dalla finanza speculativa il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la separazione delle banche commerciali, che raccolgono i depositi dei cittadini ed erogano il credito agli individui e alle imprese, dalle banche d'affari, che operano nei mercati finanziari attraverso l'emissione e la compravendita di titoli azionari, obbligazionari e di strumenti speculativi in genere».